



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

N. 19 del Reg.

Data della deliberazione 27.05.2014

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **18,30** e seguenti nell'aula delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, presso il Centro interculturale "Giovanni Paolo II".

Alla prima.. convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>	
1. Barbagallo Salvatore Maria	X	///	Presidente
2. Margarone Mario	///	X	Vice Presidente
3. Sivillica Caterina	X	///	Consigliere
4. Biazzo Giuseppe	X	///	"
5. Carcò Arcangelo	X	///	"
6. Simili Mariella	X	///	"
7. Stuto Ilaria	X	///	"
8. Barbanti Giovanni	X	///	"
9. Mandrà Luana	X	///	"
10. Risuscitazione Sebastiana	X	///	"
11. Noto Mario Agrippino	X	///	"
12. Cutrona Chiara	X	///	"
13. Venuti Antonella Maria Cristina	X	///	"
14. Catania Pietro	X	///	"
15. Manzoni Salvatore	X	///	"
TOTALE	14	1	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Barbagallo Salvatore Maria**.

Partecipa il Segretario Comunale, reggente, dott. **Cataldo La Ferrera**.

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori **Cutrona, Stuto e Manzoni**

Risulta presente l'Amministrazione comunale nelle persone: **del Vice Sindaco Tamburello Salvatore e dell'Assessore Anna Blangiforti**.

La seduta è pubblica.

5. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI ANNO 2014.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola al Presidente della Commissione Consiliare Permanente per relazionare.

Esponde il punto il Presidente della commissione consiliare il quale dà lettura del verbale della commissione stessa.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Catania, il quale chiede al Presidente del Consiglio Comunale di mettere in votazione il proprio emendamento di non fare pagare la TASI, nonostante il parere contrario dell'ufficio finanziario. Il cons. Catania, non condivide il parere contrario dell'ufficio tenuto conto che a tutt'oggi non è stato approvato neppure lo schema di bilancio. Il consigliere, pertanto, non riesce a comprendere le ragioni del parere contrario da parte degli uffici. In ogni caso il consiglio è sovrano e per questa ragione l'emendamento va votato.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Risuscitazione, il quale dichiara di ritirare tutti gli emendamenti dalla stessa presentati e sui quali è stato apposto il parere contrario degli Uffici.

Il Presidente dispone di passare al voto l'emendamento prot. n. 6152 del 26.05.2014 e invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale.

Risultano presenti i signori consiglieri:

Barbagalo Salvatore Maria, Margarone Mario, Sivillica Caterina, Biazzo Giuseppe, Carcò Arcangelo, Simili Mariella, Stuto Ilaria, Barbanti Giovanni, Mandrà Luana, Risuscitazione Sebastiana, Noto Mario, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria Cristina, Catania Pietro e Manzoni Salvatore;

Risultano assenti i signori consiglieri:

nessuno.

Presenti quindici, assenti nessuno.

Si passa alla votazione, per alzata di mano, dell'emendamento prot. n. 6152 del 26.05.2014:

FAOVREVOLI: Tredici;

CONTRARI: Due (Cutrona, Catania);

ASTENUTI: Nessuno.

L'emendamento prot. n. 6152 del 26.05.2014 viene approvato.

Si passa alla votazione, per alzata di mano, dell'emendamento proposto dal Consigliere Catania di esentare la TASI a favore dei cittadini.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Catania, il quale prima della votazione richiama le motivazioni sopra rappresentate per giustificare che l'emendamento debba essere approvato e che non costituisce la sua approvazione nocumento all'equilibrio del bilancio, tenuto conto che questo non è stato approvato.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Biazzo il quale ritiene che l'emendamento proposto dal cons. Catania sia improponibile a causa delle difficoltà finanziarie dell'ente. Biazzo ritiene che il collega Catania faccia soltanto populismo.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Catania accusando l'Amministrazione ed i consiglieri che la sostengono, di non avere valutato la possibilità di introdurre forme di agevolazioni nei confronti del contribuente.

Si allontana il Consigliere Margarone.

Presenti: quattordici; Assenti: uno (Margarone).

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Mandrà, il quale si dichiara favorevole all'emendamento.

Il Presidente dispone di passare al voto l'emendamento prot. n. 6152 del 26.05.2014 a questo punto viene posto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Catania.

FAOVREVOLI: Cinque (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Catania e Cutrona);

CONTRARI: Nove;

ASTENUTI: Nessuno.

L'emendamento presentato dal Consigliere Catania viene respinto.

Il Presidente dispone di passare al voto la proposta, così come emendata.

FAOVREVOLI: Nove;

CONTRARI: Tre (Barbagallo, Stuto e Mandrà);

ASTENUTI: Due (Catania e Cutrona).

La proposta, così come emendata, viene approvata.

Preso atto del risultato della votazione, il Presidente dispone che si passi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- per quanto riguarda la TASI:

1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....omissis....., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

731. Per l'anno 2014 è attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi Comuni, di detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai Comuniomissis.....;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27.05.2014 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'OREL 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

Fattispecie imponibili	Aliquota
<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alla pertinenza.	2,00 per mille
Per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 e 3/bis del D.L. 557/1993. Convertito con la L. 133/1994- Categoria A/6 e D/10 (Strumentale) e con l'annotazione in visura della Fiscalità Rurale.	0,70 per mille
Aree edificabili.	0,60 per mille
Per Immobili tenuti a disposizione (le seconde case).	0,60 per mille
Per le categorie dalla C/1 alla C/6, A/10.	0,60 per mille

- 3) di stabilire ai sensi dell'articolo 7 del capitolo 5 "Regolamento componente Tasi" la detrazione di €. 100,00 (cento) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze della stessa;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- 5) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 in data 27.05.2014;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Consigliere Anziano

Sivillica Caterina
Caterina Sivillica

Il Presidente

Barbagallo Salvatore Maria
Salvatore Maria Barbagallo

Il Segretario Comunale

Cataldo La Ferrera
Cataldo La Ferrera

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal al a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Mineo, li

Il Messo

.....

Il Segretario Comunale

.....

Il Sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Il Segretario Comunale

Mineo, li

.....

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area.....

Mineo, li

Il Responsabile dell'Ufficio

Per ricevuta

.....

Il sottoscritto _____ Segretario Comunale del
Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di _____ pagine.

Si rilascia _____.

MINEO, li _____

Il _____ Segretario Comunale